*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 36

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 6 febbraio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Valle d'Aosta



### Regione Toscana



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 36 DEL 6 FEBBRAIO 1978:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1977, n. **1052.**

**Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici.**

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

**Determinazione delle zone climatiche e dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica.**

**(7878)**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 36 DEL 6 FEBBRAIO 1978:

**Ministero del tesoro:** Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1977, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

**(1001)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1977, n. **1048.**

**Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo alla facoltà di medicina e chirurgia II dell'Università di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1963, n. 1372, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo;

Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo;

Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II dell'Università degli studi di Napoli;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1977, il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo, è trasferito all'istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia II dell'Università degli studi di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *gennaio* 1978
*Registro n.* 6 *Istruzione, foglio n.* 204

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1977, n. **1049.**

**Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare cinquantuno dei residui centosei posti di tecnico laureato;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare uno dei residui cinquantacinque posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Uno dei cinquantacinque posti di tecnico laureato indicati nelle premesse è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di ingegneria:*

Istituto di elettrotecnica (per la cattedra di impianti elettrici) . . . . . . . . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *gennaio* 1978
*Registro n.* 6 *Istruzione, foglio n.* 205

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1977, n. **1050.**

**Modificazione allo statuto della fondazione « Ing. Celso Cami », in Milano.**

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modificazione allo statuto della fondazione « Ing. Celso Cami », con sede presso il Politecnico di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *gennaio* 1978
*Registro n.* 9 *Istruzione, foglio n.* 326

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1977, n. **1051.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Martino, in Villafranca.**

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Martino, in Villafranca (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *gennaio* 1978
*Registro n.* 3 *Interno, foglio n.* 121

LEGGE 1° febbraio 1978, n. **19**.

**Finanziamento dei residui oneri relativi al primo gruppo di opere della linea A della metropolitana di Roma e per l'autorizzazione di ulteriori opere di completamento.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento di lire 1 miliardo 250 milioni per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) della linea *A* (Prati-Termini-Osteria del Curato) della metropolitana di Roma, autorizzata con la legge 24 dicembre 1959, n. 1145, concesse a seguito di appalto-concorso alla Sacop - Soc. az. cementazioni per opere pubbliche, per il tronco Termini-Osteria del Curato, con l'atto 5 ottobre 1963 approvato con il decreto interministeriale 8 novembre 1963, n. 3278, e successivi atti aggiuntivi, ed alla Metroroma S.p.a., per il tronco Termini-Prati, con l'atto 9 dicembre 1968, approvato con decreto interministeriale 9 dicembre 1968, n. 3209, e successivi atti aggiuntivi.

Art. 2.

E' altresì autorizzata la spesa di L. 12.750.000.000 per la esecuzione delle residue opere necessarie per il funzionamento di tutte quelle indicate nell'articolo 1, concernenti l'asta di manovra della stazione Osteria del Curato, l'officina rimessa di Osteria del Curato, l'attrezzatura per garantire l'esercizio delle scale mobili, nonché gli adattamenti dell'armamento e degli impianti elettrici, secondo i progetti che saranno ritenuti ammissibili dalla commissione interministeriale per le metropolitane prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

A tal fine i Ministri per i trasporti e per il tesoro, previa intesa con il comune di Roma ai fini del coordinamento con la concessione comunale in atto per l'attrezzaggio della linea, sono autorizzati ad affidare in concessione la costruzione delle suindicate opere, alle medesime condizioni previste dalla prima concessione riportata all'articolo 1, come modificata dagli atti aggiuntivi, in particolare da quello approvato con decreto interministeriale 8 maggio 1975, n. 1359.

Per le opere comportanti applicazione di prezzi non previsti nella stima che è servita di base per la determinazione del corrispettivo della concessione sopracitata, saranno adottati i prezzi ammessi nella stima che è servita di base per la determinazione del corrispettivo della concessione comune di Roma Intermetro S.p.a., per le opere di attrezzaggio della linea con le maggiorazioni ammesse nella stima medesima.

La scelta del concessionario, tenuto conto della particolare urgenza di completamento della linea, avverrà a seguito di trattativa privata da condurre con le ditte concessionarie che abbiano già operato nell'ambito della linea *A* della metropolitana di Roma, considerando in particolare il costo della realizzazione dei progetti ed i tempi di esecuzione delle opere, anche parziali, ai fini della più sollecita apertura della linea all'esercizio.

Art. 3.

La complessiva spesa di L. 14.000.000.000 di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà iscritta al capitolo 7201 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1978.

Al relativo onere si provvede: quanto a lire 4 miliardi 125.000.000 con le somme esistenti sul capitolo 7274 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per annualità relative a limiti di impegno iscritti per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma in applicazione della legge 29 dicembre 1969, n. 1042; quanto a L. 9.188.000.000 con le somme esistenti sul capitolo 7275 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per concorso dello Stato nella spesa per le opere di completamento e per l'approvvigionamento del materiale per la ferrovia metropolitana di Roma, di cui alla legge 19 febbraio 1970, n. 82; quanto a L. 687.000.000 mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

All'uopo le somme come sopra esistenti saranno versate, per il predetto complessivo importo di L. 13.313.000.000, al capitolo 3570 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato dell'anno finanziario 1978, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

L'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è dichiarata urgente e indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2959, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 1° febbraio 1978, n. **20**.

**Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra. Modificazioni di alcune aliquote dell'imposta sugli spettacoli.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modifiche e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali

in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra.

Art. 2.

L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al n. 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del 2 per cento per i prezzi netti di importo fino a L. 862 e nella misura del 21 per cento per i prezzi netti di importo non inferiore a L. 2.100.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:

$$y = 0,0153473\ x - 11,2293$$

ove y rappresenta l'aliquota ed x il prezzo netto.

Art. 3.

Alla minore entrata derivante nell'anno finanziario 1978 dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, valutata in lire 10 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1978, n. 21.

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;

Sentito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato da una sezione regionale della Corte dei conti avente sede in Cagliari e costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da tre consiglieri.

Alla sezione è altresì assegnato un congruo numero di magistrati con qualifica di primo referendario o referendario, nonché di funzionari ed impiegati in relazione alle esigenze di funzionamento.

L'assegnazione di tutti i magistrati ha luogo con il loro consenso. Il presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza può, con sua ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione regionale al consigliere più anziano.

Il numero dei votanti della sezione non può essere inferiore a tre.

Qualora all'atto della votazione, i presenti siano in numero pari, non voterà il magistrato non relatore meno anziano nel ruolo.

I consiglieri che fanno parte della sezione regionale sono delegati al controllo degli atti dei vari rami dell'amministrazione regionale secondo la ripartizione disposta, con proprio decreto, dal presidente della Corte.

Art. 2.

In caso di assenza o impedimento i primi referendari o referendari si sostituiscono a vicenda in base all'anzianità nell'ambito dello stesso ufficio o di uffici diversi, se necessario.

I consiglieri sono sostituiti fra loro con ordinanza del presidente della sezione.

Art. 3.

Al controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti, è delegato uno dei consiglieri appartenenti alla sezione. Rispetto a tali atti però rimane ferma la competenza della sezione centrale del controllo come regolata dalle norme in vigore.

Art. 4.

Il controllo sugli atti amministrativi della regione è esercitato secondo le leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 5.

Il controllo preventivo viene esercitato nel termine di trenta giorni utili dalla data del ricevimento degli atti.

Decorso tale termine, senza che l'ufficio di controllo abbia comunicato all'amministrazione le proprie osservazioni, l'atto diviene esecutivo e viene assoggettato al controllo successivo.

Art. 6.

In relazione al secondo comma dell'art. 19 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, sono sottoposti al controllo successivo tutti i titoli di spesa emessi dalla regione in esecuzione di provvedimenti assoggettati al controllo preventivo ai sensi delle vigenti norme.

Sono altresì sottoposti al medesimo controllo i titoli di spesa con contemporanea assunzione dell'impegno di importo non superiore ai limiti previsti dall'art. 18 del precitato testo unico e successive modificazioni.

Gli atti soggetti al controllo successivo sono trasmessi alla sezione regionale entro tre mesi dalla data in cui hanno avuto esecuzione.

Art. 7.

Gli atti sottoposti al controllo sono vistati dai consiglieri che ne dispongono la registrazione.

I rilievi istruttori sono firmati dai primi referendari o referendari preposti agli uffici.

Art. 8.

I rendiconti delle aperture di credito disposti a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione, sono inviati, a cura delle amministrazioni interessate, alla sezione regionale della Corte dei conti, per il visto e la dichiarazione di regolarità, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dalle leggi vigenti.

La dichiarazione di regolarità sui rendiconti ammessi a visto dai consiglieri o dalla sezione è apposta dai primi referendari o referendari preposti agli uffici.

Art. 9.

Nello svolgimento dell'attività e per il funzionamento della sezione regionale si applicano il primo, secondo, terzo e quinto comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonché, in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

Il presidente della sezione regionale coordina l'attività dei consiglieri delegati al controllo, che compongono la sezione stessa; attività che è, a sua volta, coordinata con quella di tutti gli altri uffici di controllo della Corte, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento ai sensi dell'art. 22 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Nel caso di rifiuto di visto da parte della sezione regionale, la giunta regionale può chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto.

Alla discussione può intervenire un rappresentante dell'amministrazione regionale con funzioni dirigenziali.

Art. 10.

Il rendiconto generale della regione è verificato dalla sezione regionale, la quale ne riferisce al presidente della Corte dei conti. Su di esso pronunciano le sezioni riunite della Corte dei conti in conformità all'art. 40 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione è unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione regionale si sia conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che crede opportune.

La decisione e la relazione sono trasmesse al presidente del consiglio regionale che le sottopone al consiglio insieme alla relazione della giunta.

Copia della decisione e della relazione suddette sono trasmesse al rappresentante del Governo.

Art. 11.

Il presidente e i consiglieri che costituiscono la sezione sono collocati nella posizione prevista dall'art. 7, secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1978*
*Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 13*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1977.

**Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'interno in seno alla delegazione speciale, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, concernente i provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1975, n. 13131, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 20, foglio n. 55, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1431 sopracitata;

Vista la lettera in data 7 luglio 1976, n. 3046/E(2), con la quale il Ministero dell'interno, nel far presente che il dott. Mario Argentieri, nominato membro della delegazione in parola, in rappresentanza di detta amministrazione, si trova nell'impossibilità di attendere a tale incarico, designa in sua sostituzione il dirigente generale, prefetto, dott. Carlo D'Ippolito;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dirigente generale dott. Carlo D'Ippolito, prefetto, è nominato membro della delegazione speciale, istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, in rappresentanza del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Mario Argentieri, impossibilitato ad espletare tale incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1977

LEONE

GULLOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1977*
*Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 300*

**(735)**

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. « I.C.A.P. » Industria cemento armato precompresso, in Forlì.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. « I.C.A.P. » Industria cemento armato precompresso, con sede in Forlì, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. « I.C.A.P. » Industria cemento armato precompresso, con sede in Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(821)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1977.

**Costituzione della riserva naturale di popolamento animale « la Salina di Margherita di Savoia » nella provincia di Foggia.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visto l'art. 4 della cennata convenzione;

Visto l'« indice regionale dei biotopi italiani » meritevoli di protezione, elaborato dalla commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, in base al quale è classificata tra i biotopi di particolare importanza la Salina di Margherita di Savoia, sita in provincia di Foggia, estesa per ettari 3871 circa ed appartenente al patrimonio dello Stato;

Considerato che detta Salina presenta caratteristiche ambientali particolarmente adatte per la sosta e la nidificazione di numerosi uccelli migratori e, in specie, di trampolieri, sempre più rari a causa della riduzione del loro habitat;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale la Salina di Margherita di Savoia;

Appurato che l'attività di produzione del sale e la pesca effettuata nelle vasche organizzate in valli da pesca non contrastano con le esigenze di tutela dell'avifauna e del relativo habitat;

Tenuto conto che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha già istituito altre riserve naturali in territori di particolare interesse naturalistico;

Decreta:

Art. 1.

La Salina di Margherita di Savoia è costituita in riserva naturale di popolamento animale secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 3871 circa.

Art. 2.

Nella riserva naturale anzidetta sono fatte salve le competenze e l'esercizio delle attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per motivi comunque inerenti alle attività produttive esercitate nella Salina e nelle valli da pesca di cui in premessa, per ragioni di studio, per compiti amministrativi e di vigilanza, mentre resta vietata qualsiasi altra attività che non sia riconosciuta necessaria dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per essa dalla direzione della Salina anzidetta.

Art. 4.

Nell'ambito della riserva la vigilanza, per quanto concerne la tutela dell'avifauna e del relativo habitat, compete all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1977

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

*Il Ministro per le finanze*
PANDOLFI

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Costi, in Veggia di Casalgrande.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ceramica Costi di Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Costi di Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 marzo 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(815)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

**Proroga di altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gemona della S.p.a. Manifattura di Gemona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1977 di proroga per sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gemona della S.p.a. Manifattura di Gemona;

Considerato che la S.p.a. Manifattura di Gemona, ha tuttora in corso i lavori di costruzione del nuovo stabilimento di Gemona, essendo stato il vecchio opificio completamente distrutto dagli eventi sismici del 6 maggio 1976, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di prorogare di altri sei mesi il trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Gemona della S.p.a. Manifattura di Gemona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(812)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1977.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori, in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 9 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Cooperativa costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 30 settembre 1976, 26 novembre 1976 e 7 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(817)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1977.

**Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, in Milano, stabilimento di Corsico.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 8 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede in Milano, stabilimento di Corsico (Milano), con effetto dall'11 agosto 1975;
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1977 e 16 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede in Milano, stabilimento di Corsico (Milano), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(818)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1977.

**Temporanea elevazione del limite di età per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare dei «marconisti».**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 5 aprile 1975;
Considerata la perdurante carenza di personale marittimo in possesso del certificato internazionale di radiotelegrafista nonchè la scarsa affluenza di candidati agli esami per il conseguimento del predetto certificato, tenuto conto che attualmente è richiesto un titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado;

Decreta:

E' approvata per la durata di anni due a decorrere dal 5 aprile 1977 l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria con la qualifica di marconista, in deroga al limite di età di cui all'art. 119 del codice della navigazione, di coloro che non abbiano superato il 35° anno di età e risultino in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali.

Roma, addì 1° dicembre 1977

*Il Ministro*: LATTANZIO

(518)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

**Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1975, 19 novembre 1975 e 4 maggio 1976, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi e Campiglio - Divisione fonderia della Società italiana smeriglio - S.I.S. S.p.a., stabilimento di Pavia, è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ANSELMI

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(811)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

**Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Ascoli Piceno.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1956, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 31 maggio 1976, n. 174, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la declassificazione a comunale di un tratto della strada provinciale « Aquavivese », circonvallazione di S. Benedetto del Tronto, compreso tra l'innesto della strada provinciale « Adriatica » al km 385 +200 e l'innesto con la strada provinciale « Lungabulba » al km 1 + 400 della stessa strada provinciale « Acquavivese », dell'estesa di km 1 + 400;

Visto il voto 13 dicembre 1977, n. 872, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le provinciali;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle leggi 12 febbraio 1956, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse dell'estesa di km 1 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di S. Benedetto del Tronto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(743)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

**Ristrutturazione e nuova denominazione degli uffici del registro « 1° ufficio atti privati » e « 2° ufficio atti privati » di Roma.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962, registro n. 33 Finanze, foglio n. 79;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1969, registro n. 44 Finanze, foglio n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, aggiunto con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 953, che prevede nuove modalità di registrazione delle denunce dei contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, nonché delle denunce di cui all'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, qualora si riferiscano a contratti scritti, già registrati, di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato;

Riconosciuta la necessità di modificare le attribuzioni e la denominazione degli uffici del registro « 1° ufficio atti privati » e « 2° ufficio atti privati » di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « 1° ufficio atti privati » e « 2° ufficio atti privati » di Roma assumono rispettivamente la denominazione di « ufficio del registro atti privati » e « ufficio del registro affitti ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella, con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra l'« ufficio del registro atti privati » e l'« ufficio del registro affitti » di Roma.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto e l'annessa tabella hanno effetto dal 1° gennaio 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

*Il Ministro*: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1978*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 305*

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI SERVIZI TRA L'« UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI » E L'« UFFICIO DEL REGISTRO AFFITTI » DI ROMA

| Sede e denominazione dell'ufficio | Ripartizione dei servizi |
|---|---|
| *Roma* | *Azienda dello Stato* |
| Ufficio del registro atti privati | 1) Registrazione delle scritture private autenticate e non autenticate, degli atti privati formati all'estero e delle denunce di contratti verbali, con esclusione dei servizi inerenti alle denunce specificatamente assegnate alla competenza dell'ufficio del registro affitti. |
| | 2) Riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori, relativi alla registrazione dei suddetti atti e denunzie. |
| | 3) Contenzioso relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. |
| | 4) Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. |
| | 5) Tributi speciali di cui alla tabella *A*, titolo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. |
| | 6) Recupero di spese. |
| | *Aziende speciali* |
| | 1) Quote di compartecipazione alle multe e altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. |
| | 2) Cassa nazionale del notariato. |
| | 3) Proventi degli archivi notarili. |
| *Roma* | *Azienda dello Stato* |
| Ufficio del registro affitti | 1) Conservazione della parte riservata all'ufficio delle denunce di cui all'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, aggiunto con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 953. |
| | 2) Contabilizzazione dei versamenti in conto corrente postale, effettuati con le suddette denunce; riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti ai servizi amministrati dall'ufficio. |
| | 3) Contenzioso relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. |
| | 4) Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. |
| | 5) Tributi speciali di cui alla tabella *A*, titolo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. |
| | 6) Recupero di spese. |
| | *Aziende speciali* |
| | 1) Quote di compartecipazione alle multe e altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. |
| | 2) Cassa nazionale del notariato. |
| | 3) Proventi degli archivi notarili. |

*Il Ministro per le finanze*
PANDOLFI

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1978.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F. Tagliamonte, in Torre del Greco.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta F. Tagliamonte, in Torre del Greco, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 12.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3924154 rilasciato in data 17 dicembre 1975 dal Banco di Napoli per l'importazione di corallo grezzo di origine e provenienza Tunisia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli fra l'8 aprile e l'8 ottobre 1976 con un ritardo, quindi, di quarantanove e duecentoventitre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 514347 del 24 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti dalla ditta con l'istanza del 6 dicembre 1976, quali le inadempienze contrattuali da parte estera, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non comprovati da alcuna documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F. Tagliamonte, in Torre del Greco, mediante fidejussione del Banco di Napoli nella misura del 5 % di US $ 12.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1978

p. *Il Ministro:* GALLI

(591)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1978.

**Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo (Trento), con effetto dal 1° settembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multimotors System italiana, stabilimento di Storo (Trento), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1978

*Il Ministro:* ANSELMI

(813)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1978.

**Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Toscana.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 6971 del 23 dicembre 1977 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Lo Pumo dott. Paolo, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Germani dott.ssa Giuliana, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinata a sostituire il presidente in caso di assenza;

Cammelli Paolo, Cilembrini Piero e Pescini Vittorio, membri effettivi; Rugiadi Ismo, Chellini Roberto e Amantia Giovanni, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Mazzocchi Maurizio, Filippi Filippo, Turini Vincenzo, Baicchi Francesco e De Pascale Antonio, membri effettivi; Gadducci Sandro, Lucchesi Carlo, Bettinetti Ettore, Ottanelli Marcello e Pastorini Sergio, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Cangioli dott. Carlo, Tognozzi Moreni dott. Giuseppe e Garonni Antonio, membri effettivi; Croci dottor Alessandro, Sanna avv. Gianfranco e Landi Giuliano, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1978

*Il Ministro:* ANSELMI

(746)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1978.

**Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli, in Milano, stabilimento di Carpi.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli, con sede in Milano, stabilimento di Carpi (Modena), con effetto dal 1° aprile 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli, con sede in Milano, stabilimento di Carpi (Modena), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(816)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

**Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area di Napoli per il completamento dei lavori di restauro di monumenti finanziati con fondi pubblici.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;
Visto il decreto interministeriale 2 gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area di Napoli la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti in Napoli finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 14 gennaio 1978 o che saranno sospesi enro tre mesi dalla predetta data;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 14 gennaio 1978 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1972, n. 164.

Roma, addì 25 gennaio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(930)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

**Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;
Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento e per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Roma, addì 25 gennaio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(929)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

**Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Gela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento e per l'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Roma, addì 25 gennaio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(928)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

**Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento di lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Ragusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, sospesi dal 15 dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Roma, addì 25 gennaio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(927)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

**Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Acerra (Napoli) la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Roma, addì 25 gennaio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(926)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1978 il comune di Anoia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.730.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

**(335/M)**

**Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1978 il comune di Celico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.920.000 per la compertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

**(336/M)**

**Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.**

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1978 il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 50.870.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

**(334/M)**

**Autorizzazione al comune di Costa de' Nobili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1978 il comune di Costa de' Nobili (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(337/M)**

**Autorizzazione al comune di Borgo a Mozzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1978 il comune di Borgo a Mozzano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.510.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(344/M)**

**Autorizzazione al comune di Vasto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1978 il comune di Vasto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 583.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(343/M)**

**Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976**

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1978 il comune di Roccacasale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

**(345/M)**

**Autorizzazione al comune di Settimo San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto interministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Settimo San Pietro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(333/M)**

**Autorizzazione al comune di Zavattarello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto interministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Zavattarello (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(338/M)**

**Autorizzazione al comune di Mezzegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto interministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Mezzegra (Como) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(339/M)**

**Autorizzazione al comune di Castenedolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto interministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Castenedolo (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(340/M)**

**Autorizzazione al comune di Ormea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto interministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Ormea (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(341/M)**

**Autorizzazione al comune di Locatello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977**

Con decreto interministeriale 21 gennaio 1978 il comune di Locatello (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

**(342/M)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Sostituzione di un membro del personale di coordinamento della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria.**

Con decreto 30 dicembre 1977, n. 3985, del Ministero dei lavori pubblici il sig. Mario Diari è stato chiamato a far parte del personale di coordinamento della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria, in sostituzione del sig. Aldo Benvenuto.

**(972)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 7 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Milano. — Intestazione: Cardinale Giuseppe, nato a Montesano sulla Marcellana (Salerno). — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(421)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

**Corso dei cambi del 1° febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 866,95 | 866,95 | 867,10 | 866,95 | 867 — | 866,95 | 866,85 | 866,95 | 866,95 | 866,95 |
| Dollaro canadese | 782,95 | 782,95 | 783,50 | 782,95 | 783 — | 782,93 | 782,80 | 782,95 | 782,95 | 782,95 |
| Franco svizzero | 437,43 | 437,43 | 437,50 | 437,43 | 437,54 | 437,43 | 437,57 | 437,43 | 437,43 | 437,45 |
| Corona danese | 151,81 | 151,81 | 151,80 | 151,81 | 151,80 | 151,81 | 151,81 | 151,81 | 151,81 | 151,80 |
| Corona norvegese | 169,10 | 169,10 | 169,15 | 169,10 | 169,10 | 169,10 | 169,125 | 169,10 | 169,10 | 169,10 |
| Corona svedese | 186,22 | 186,22 | 186,30 | 186,22 | 186,20 | 186,22 | 186,30 | 186,22 | 186,22 | 186,20 |
| Fiorino olandese | 383,20 | 383,20 | 383,30 | 383,20 | 383,30 | 383,20 | 383,22 | 383,20 | 383,20 | 383,20 |
| Franco belga | 26,497 | 26,497 | 26,51 | 26,497 | 26,50 | 26,49 | 26,50 | 26,497 | 26,497 | 26,50 |
| Franco francese | 182,65 | 182,65 | 182,60 | 182,65 | 185,55 | 182,65 | 182,65 | 182,65 | 182,65 | 182,65 |
| Lira sterlina | 1689,70 | 1689,70 | 1690,10 | 1689,70 | 1689,60 | 1689,70 | 1689,90 | 1689,70 | 689,70 | 1689,70 |
| Marco germanico | 410,46 | 410,46 | 410,30 | 410,46 | 410,50 | 410,46 | 410,32 | 410,46 | 410,46 | 410,45 |
| Scellino austriaco | 57,19 | 57,19 | 57,21 | 57,19 | 57,25 | 57,19 | 57,217 | 57,19 | 57,19 | 57,20 |
| Escudo portoghese | 21,60 | 21,60 | 21,65 | 21,60 | 21,58 | 21,60 | 21,61 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| Peseta spagnola | 10,734 | 10,734 | 10,76 | 10,734 | 10,75 | 10,75 | 10,753 | 10,734 | 10,734 | 10,75 |
| Yen giapponese | 3,595 | 3,595 | 3,59 | 3,595 | 3,58 | 3,59 | 3,589 | 3,595 | 3,595 | 3,59 |

**Media dei titoli del 1° febbraio 1978**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 73,150 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 93,575 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 94,750 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,200 |
| » 5 % (Beni esteri) | 94,700 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 79,050 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 79,050 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 75,400 |
| » 6 % » » 1970-85 | 75,400 |
| » 6 % » » 1971-86 | 72,900 |
| » 6 % » » 1972-87 | 72,600 |
| » 9 % » » 1975-90 | 81,125 |
| » 9 % » » 1976-91 | 78,500 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92 | 85,750 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 | 90,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 90,90 |
| » » » 14 % | 102,075 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 99,150 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 94,525 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 88,125 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 77,975 |
| » poliennali 7 % 1978 | 99,175 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 96,425 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 94,375 |
| » » 9 % 1980 | 93,475 |
| » » 10 % 1981 | 93,775 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 1° febbraio 1978**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 866,90 |
| Dollaro canadese | 782,875 |
| Franco svizzero | 437,50 |
| Corona danese | 151,81 |
| Corona norvegese | 169,112 |
| Corona svedese | 186,26 |
| Fiorino olandese | 383,21 |
| Franco belga | 26,498 |
| Franco francese | 182,65 |
| Lira sterlina | 1689,80 |
| Marco germanico | 410,39 |
| Scellino austriaco | 57,203 |
| Escudo portoghese | 21,605 |
| Peseta spagnola | 10,753 |
| Yen giapponese | 3,59 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

**Corso dei cambi del 2 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 867,85 | 867,85 | 867,90 | 867,85 | 867,90 | 867,80 | 867,95 | 867,85 | 867,85 | 867,85 |
| Dollaro canadese | 780,25 | 780,25 | 781 — | 780,25 | 779,55 | 780,20 | 780,30 | 780,25 | 780,25 | 780,25 |
| Franco svizzero | 438,09 | 438,09 | 436,75 | 438,09 | 436,70 | 438,05 | 437,06 | 438,09 | 438,09 | 438,10 |
| Corona danese | 151,28 | 151,28 | 151,15 | 151,28 | 151,07 | 151,25 | 151,21 | 151,21 | 151,21 | 151,30 |
| Corona norvegese | 168,56 | 168,56 | 168,50 | 168,56 | 168,35 | 168,55 | 168,54 | 168,56 | 168,56 | 168,55 |
| Corona svedese | 186,28 | 186,28 | 186,30 | 186,28 | 186,03 | 186,25 | 186,28 | 186,28 | 186,28 | 186,30 |
| Fiorino olandese | 383,29 | 383,29 | 383 — | 383,29 | 382,50 | 383,25 | 383,18 | 383,29 | 383,29 | 383,30 |
| Franco belga | 26,505 | 26,505 | 26,49 | 26,505 | 26,45 | 26,45 | 26,497 | 26,505 | 26,505 | 26,50 |
| Franco francese | 179,80 | 179,80 | 180,25 | 179,80 | 179,80 | 178,75 | 180,14 | 179,80 | 179,80 | 179,80 |
| Lira sterlina | 1691,35 | 1691,35 | 1691,50 | 1691,35 | 1689,35 | 1691,30 | 1691,15 | 1691,35 | 1691,35 | 1691,35 |
| Marco germanico | 410,79 | 410,79 | 410,20 | 410,79 | 409,60 | 410,75 | 410,45 | 410,79 | 410,79 | 410,80 |
| Scellino austriaco | 57,275 | 57,275 | 57,20 | 57,275 | 57,09 | 57,25 | 57,21 | 57,275 | 57,275 | 57,27 |
| Escudo portoghese | 21,60 | 21,60 | 21,62 | 21,60 | 21,56 | 21,55 | 21,61 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| Peseta spagnola | 10,739 | 10,739 | 10,74 | 10,739 | 10,72 | 10,70 | 10,74 | 10,739 | 10,739 | 10,73 |
| Yen giapponese | 3,591 | 3,591 | 3,59 | 3,591 | 3,585 | 3,55 | 3,59 | 3,591 | 3,591 | 3,59 |

**Media dei titoli del 2 febbraio 1978**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 73,150 |
| Redimibile 3,50 % (Ricostruzione) | 93,575 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 94,750 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,200 |
| » 5 % (Beni esteri) | 94,700 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 80,475 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 79,300 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 75,450 |
| » 6 % » » 1970-85 | 75,400 |
| » 6 % » » 1971-86 | 73,175 |
| » 6 % » » 1972-87 | 72,600 |
| » 9 % » » 1975-90 | 81,125 |
| » 9 % » » 1976-91 | 78,500 |
| Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92 | 86,150 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 | 90,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 90,90 |
| » » » 14 % | 102,05 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) | 99,125 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 94,775 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 88,175 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 78 — |
| » poliennali 7 % 1978 | 99,200 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 96,425 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 94,500 |
| » » 9 % 1980 | 93,550 |
| » » 10 % 1981 | 93,725 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 2 febbraio 1978**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 867,900 |
| Dollaro canadese | 780,275 |
| Franco svizzero | 437,575 |
| Corona danese | 151,245 |
| Corona norvegese | 168,55 |
| Corona svedese | 186,28 |
| Fiorino olandese | 383,235 |
| Franco belga | 26,501 |
| Franco francese | 179,97 |
| Lira sterlina | 1691,25 |
| Marco germanico | 410,62 |
| Scellino austriaco | 57,242 |
| Escudo portoghese | 21,605 |
| Peseta spagnola | 10,739 |
| Yen giapponese | 3,59 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PAVIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
*Bando di concorso*

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia.

Il 10 % di tali posti, pari a due è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2
*Requisiti*

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

*c*) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

*d*) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

*e*) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

*f*) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

*a*) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

*b*) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*c*) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

*f*) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

*l*) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
*Esclusione dal concorso*

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
*Commissione esaminatrice - Titoli valutabili*

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Pavia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Pavia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituiti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

### Art. 6.
*Graduatoria*

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

*c*) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

### Art. 7.
*Presentazione dei documenti*

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

*a*) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Pavia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

**Art. 8.**

*Nomina dei vincitori*

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 20 settembre 1977

*Il direttore provinciale*: BAUDAZZI

*Registrata alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1977*
*Registro n. 96 Poste, foglio n. 66*

ALLEGATO *A*

*Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia*

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) nato a . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . residente in . . . . . . . . . via . . . . . . . . n. . . . . provincia di . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 20 settembre 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . il . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . . . . . . . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso un pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . . . . , che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali candanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

**(560)**

---

# MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso a due posti di archivista dattilografo in prova presso il registro aeronautico italiano**

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di archivista dattilografo in prova.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore.

I candidati dovranno possedere alla data di scadenza della presentazione delle domande età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti statali.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

**(983)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie », con certificato di II grado A o II grado B o III grado generale, nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 22 ottobre 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1977, registro n. 35 Difesa, foglio n. 192, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « conduttore patentato di caldaie », con certificato di II grado *A* o II grado *B* o III grado generale, nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(717)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « falegname », falegname in genere, nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 22 ottobre 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1977, registro n. 35 Difesa, foglio n. 191, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « falegname », falegname in genere, nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(718)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « frigorista », nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 22 ottobre 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1977, registro n. 35 Difesa, foglio n. 190, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « frigorista », nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

(719)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « muratore », muratore in genere, nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 22 ottobre 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1977, registro n. 35 Difesa, foglio n. 189, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « muratore », muratore in genere, nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

(720)

## OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di fisioterapia e riabilitazione della funzionalità respiratoria;

un posto di aiuto del servizio di allergoimmunologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbassano (Torino).

(398/S)

## OSPEDALE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

due posti di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

(407/S)

## ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

**Concorso ad un posto di aiuto di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(402/S)

## OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

**Concorso ad un posto di aiuto di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

**(392/S)**

## OSPEDALE CIVILE «S. BARBARA» DI ROGLIANO

**Concorso a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

**(395/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

**Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vergato (Bologna).

**(372/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

**(373/S)**

## OSPEDALE TRAUMATOLOGICO «V. EMANUELE III» DI VALMONTONE

**Concorso ad un posto di farmacista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valmontone (Roma).

**(383/S)**

## OSPEDALE DI CASERTA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;

quattro posti di assistente medico del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

**(385/S)**

## OSPEDALE «REGINA MARGHERITA» DI COMISO

**Concorso ad un posto di assistente di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Comiso (Ragusa).

**(387/S)**

## OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI ANCONA

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

**(388/S)**

## OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

**Concorso ad un posto di primario chirurgo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

**(405/S)**

## OSPEDALE « A. GALLINO » DI GENOVA-PONTEDECIMO

**Concorso ad un posto di primario di urologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Pontedecimo.

**(406/S)**

## OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

**Concorso a due posti di assistente di medicina generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

**(404/S)**

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto del primo servizio di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

**(408/S)**

## OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

**Concorso ad un posto di aiuto analista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

**(409/S)**

## OSPEDALE CIVILE DI CHIOGGIA

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della sezione autonoma di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

**(403/S)**

## OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e un posto di assistente della terza divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

**(400/S)**

## OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

**Concorso ad un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia addetto alla clinica odontoiatrica**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia addetto alla clinica odontoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

**(401/S)**

# REGIONI

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1977, n. **64.**

**Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 5 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Ruoli del personale non docente*

Per il funzionamento delle segreterie e dei servizi delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione sono istituiti i seguenti ruoli speciali del personale non insegnante:

1) ruolo dei segretari;
2) ruolo dei coadiutori di segreteria;
3) ruolo degli aiutanti tecnici;
4) ruolo dei magazzinieri;
5) ruolo dei bidelli.

Gli organici del personale non insegnante, complessivi e per singola scuola, sono stabiliti entro il 31 marzo di ogni anno con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, in conformità dei criteri previsti dalla tabella *A* annessa alla presente legge e sulla base della situazione esistente al 31 gennaio dello stesso anno.

Qualora entro le date indicate nei precedenti commi non si verifichino mutamenti tali da comportare variazioni negli organici del personale, rimangono in vigore quelli approvati nell'anno precedente.

Nel caso di sdoppiamento di classi all'inizio dell'anno scolastico o di istituzione di nuove scuole, l'assessore alla pubblica istruzione provvede, ove occorra, all'istituzione di nuovi posti in via provvisoria in eccedenza agli organici. Analogamente procede quando presso la scuola si effettuino corsi regionali di preparazione agli esami, corsi per studenti lavoratori e attività parascolastiche ed extrascolastiche debitamente autorizzate dai competenti organi scolastici.

Art. 2.
*Reclutamento del personale*

Le assunzioni nei ruoli dei segretari, dei coadiutori di segreteria, degli aiutanti tecnici e dei magazzinieri sono effettuate, nei limiti delle vacanze di ciascun organico, mediante concorsi per esami e titoli indetti dall'amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun anno. Le nomine dei vincitori sono disposte dalla giunta regionale nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Le assunzioni nel ruolo dei bidelli sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per soli titoli indetti dall'amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun anno.

I candidati inclusi nella graduatoria relativa al primo concorso per posti di bidello, che non saranno nominati per insufficienza dei posti disponibili, sono inseriti, con il punteggio da loro conseguito, in una graduatoria permanente.

Detta graduatoria sarà integrata, in occasione di ciascuno dei successivi concorsi, con l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi stessi e l'aggiornamento del punteggio dei candidati già inseriti, i quali, a tal fine, avranno presentato, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, titoli di cultura e di servizio valutabili, acquisiti posteriormente all'iscrizione nella graduatoria stessa.

Le nomine nel ruolo dei bidelli sono disposte annualmente dalla giunta regionale nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria permanente, integrata ed aggiornata con i criteri sopra indicati, previo accertamento dell'idoneità fisica a svolgere le mansioni del posto.

Il personale nominato nei ruoli della scuola non può essere trasferito per alcun motivo, nemmeno a domanda, presso altri servizi regionali prima che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza della nomina.

Salvo quanto previsto per l'istituzione di nuovi posti in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, è fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati ai sensi del predetto art. 1.

E' fatto altresì divieto di utilizzare le graduatorie relative ai concorsi di cui al precedenti primo e secondo comma per l'assunzione di personale in altri posti regionali di qualifica corrispondente e di utilizzare le graduatorie relative ad altri concorsi regionali per l'assunzione di personale scolastico non docente.

Art. 3.
*Norme generali concernenti i concorsi*

I requisiti generali per l'accesso a ciascun ruolo e le modalità di svolgimento dei singoli concorsi sono quelli indicati nel regolamento organico del personale regionale per l'ammissione alle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo della Regione.

Per l'ammissione ai ruoli dei segretari è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica. Sono validi anche il diploma di maestro d'arte, il diploma di scuola magistrale e i diplomi di qualifica professionale di segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda e addetto alla contabilità di azienda.

Per l'ammissione ai ruoli dei coadiutori di segreteria, degli aiutanti tecnici e dei magazzinieri è richiesto un tiolo finale di istruzione secondaria di primo grado.

Per l'ammissione nei posti di bidello è richiesto il proscioglimento dall'obbligo scolastico.

I singoli bandi di concorso indicano gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alle diverse qualifiche, i programmi d'esame, nonchè i criteri di valutazione dei titoli di cultura e di servizio e delle altre condizioni preferenziali.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesta la conoscenza della lingua francese, da dimostrarsi attraverso apposito accertamento preliminare.

Restano salve le norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Le aliquote del personale da assumere ai sensi di tale disciplina sono calcolate, per ciascun ruolo, sulla consistenza degli organici complessivi. A ciascuna scuola non può essere assegnato personale invalido in misura superiore alla aliquota di legge, calcolata per eccesso.

Art. 4.
*Stato giuridico e trattamento economico*

Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, previdenziale e assistenziale e l'orario di servizio del personale scolastico non insegnante sono regolati dal vigente ordinamento del personale regionale.

Per ciascun ruolo il trattamento economico iniziale e le successive classi di stipendio risultano dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Qualunque modifica al regolamento organico del personale regionale, che interessi lo stato giuridico ed il trattamento economico, si estende automaticamente al personale scolastico non docente dipendente dalla Regione, ove non sia diversamente previsto dalla legge stessa che dispone la modifica.

Nel rispetto del normale orario settimanale stabilito per la generalità dei dipendenti regionali, il consiglio di circolo o d'istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio in relazione alle esigenze di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, tenuto conto anche di eventuali attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche attuate nelle istituzioni stesse. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto il preside o direttore didattico fissa i turni di servizio, sentito il personale interessato.

Le funzioni e le mansioni del personale scolastico non docente, non indicate nel successivo comma, sono quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Il segretario aggiunto assegnato alle scuole secondarie con più di 24 classi coadiuva il segretario nello svolgimento di tutte le funzioni ad esso attribuite e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Nelle scuole predette il posto di segretario aggiunto è ricoperto da quello, dei due segretari assegnati alla scuola, in possesso della minore anzianità effettiva di servizio di ruolo nella qualifica.

### Art. 5.

*Sanzioni disciplinari, procedimento disciplinare, note di qualifica*

Le competenze attribuite dalle norme del regolamento organico del personale al dirigente dell'assessorato ed ai capi servizio, che non siano oggetto di diversa disposizione di legge, sono esercitate, per il personale scolastico non docente, rispettivamente dal sovraintendente agli studi e dai presidi o direttori didattici.

Le sanzioni disciplinari a carico del personale scolastico non docente sono quelle previste dal regolamento organico del personale regionale, al quale si fa rinvio anche per quanto concerne il procedimento disciplinare e la commissione di disciplina.

Le norme del regolamento organico del personale regionale trovano applicazione, nei confronti del personale scolastico non docente, anche in materia di attribuzione delle note di qualifica.

### Art. 6.

*Incarichi e supplenze*

Le graduatorie relative ai concorsi di cui al primo comma del precedente art. 2 hanno validità fino al termine dell'anno scolastico agli effetti del conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Gli incarichi e le supplenze per posti di bidello sono conferiti secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria permanente compilata a norma dei comma terzo e quarto dell'art. 2 predetto.

Sono coperti per incarico sino al termine dell'anno scolastico i posti istituiti in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1.

Nei casi di assenza o di impedimento del segretario e di sopravvenuta vacanza del posto, il segretario è sostituito sino al termine dell'assenza o alla nomina del titolare, dal dipendente della scuola con la qualifica più elevata o, a parità di qualifica, da quello con maggiore anzianità di servizio. Se l'assenza o la vacanza si protraggono oltre i due mesi, al sostituto di qualifica inferiore compete, a decorrere dall'inizio del terzo mese, una indennità di incarico secondo le norme del regolamento organico del personale regionale. Il dipendente incaricato di svolgere le funzioni del segretario può essere sostituito, a sua volta, con un coadiutore, secondo le modalità e limitatamente ai casi indicati nel successivo comma.

Nei casi di assenza del personale scolastico non docente di ruolo e non di ruolo, diverso dal segretario, la cui durata sia superiore a dieci giorni, se trattasi di personale appartenente al ruolo dei bidelli, e a venti giorni, se trattasi di personale appartenente agli altri ruoli, si procede alla loro sostituzione, escluso il periodo di congedo ordinario, allorchè le sostituzioni si rendano necessarie per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche e limitatamente ai periodi di svolgimento delle lezioni e degli esami. Le supplenze sono conferite dal direttore didattico o dal preside secondo l'ordine delle graduatorie indicate nel primo e secondo comma.

Del conferimento della supplenza i direttori didattici e i presidi daranno immediata comunicazione al competente ufficio del personale regionale per la ratifica da parte della giunta regionale.

Al personale non di ruolo in servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione è corrisposto il trattamento economico iniziale del ruolo corrispondente a decorrere dalla data di effettiva assunzione del servizio. Al personale medesimo competono gli aumenti biennali dello stipendio nella misura prevista per il personale di ruolo per ogni biennio di servizio continuativo prestato nella qualifica.

### Art. 7.

*Trasferimenti del personale*

I trasferimenti del personale non insegnante di ruolo, nello ambito della stessa sede o in sede diversa, sono disposti annualmente dalla giunta regionale, prima della nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi. Ai trasferimenti possono partecipare anche i dipendenti regionali di ruolo appartenenti ad altri servizi, che abbiano un'anzianità di ruolo non inferiore ad un anno.

Dei posti disponibili per i trasferimenti il competente ufficio del personale della Regione darà tempestivo avviso mediante lettera circolare ai presidi e ai direttori didattici, da affiggersi agli albi dei rispettivi uffici per almeno quindici giorni. Analoga comunicazione sarà trasmessa ai dirigenti di assessorato e capi servizio della Regione, che ne informeranno il personale dipendente.

Nella comunicazione saranno specificate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di trasferimento, la documentazione richiesta, nonchè i criteri di valutazione dei titoli.

Sulla base delle domande pervenute è formata una graduatoria degli aspiranti, tenuto conto dell'anzianità di servizio delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio degli aspiranti stessi e dei loro figli.

I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati utilmente collocati nella graduatoria nel limite dei posti disponibili per ciascun ruolo. Nelle scuole secondarie in cui è previsto un posto di segretario aggiunto, i posti vacanti di segretario sono disponibili esclusivamente per i trasferimenti del personale che abbia maturato nella qualifica una anzianità effettiva di servizio superiore a quella del segretario aggiunto; diversamente, i posti vacanti di segretario aggiunto sono disponibili soltanto per i trasferimenti del personale che abbia maturato nella qualifica una anzianità di servizio inferiore a quella del segretario.

Per le operazioni di trasferimento del personale scolastico non docente l'amministrazione si avvale di un'apposita commissione composta di due impiegati della Regione con qualifica non inferiore a segretario, designati dalla giunta regionale, di cui uno appartenente all'ufficio del personale, e di due dipendenti appartenenti ai ruoli del personale scolastico non docente, designati dai rappresentanti sindacali del personale.

Il personale scolastico non docente di ruolo può essere trasferito ad altri servizi o uffici dell'amministrazione regionale secondo le modalità della legge regionale 4 agosto 1975, n. 35, sempre che abbia maturato almeno un anno di anzianità di ruolo.

### Art. 8.

*Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale*

L'assessore alla pubblica istruzione, su proposta del sovraintendente agli studi, predispone annualmente un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale non insegnante.

Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole.

## Norme transitorie e disposizioni finali

### Art. 9.

I primi organici del personale scolastico non docente delle scuole dipendenti dalla Regione, determinati secondo la tabella *A* annessa alla presente legge, saranno approvati dalla giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, e avranno applicazione dall'anno scolastico 1977-78.

Il personale regionale di ruolo, in servizio nelle scuole ed istituti dipendenti dalla Regione al termine dell'anno scolastico 1976-77, sarà inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui allo art. 1 con l'attribuzione dell'anzianità maturata e dalla corrispondente classe di stipendio e sarà assegnato alla stessa sede in cui, a tale data, presta servizio.

I posti ancora disponibili dopo gli inquadramenti previsti dal presente articolo e da quelli successivi saranno ricoperti mediante i primi concorsi da espletarsi secondo le modalità indicate nella presente legge, entro il 31 dicembre 1977.

### Art. 10.

Il personale scolastico non docente appartenente ai ruoli statali, che, nell'anno scolastico 1976-77, sia stato distaccato a prestare servizio presso le scuole dipendenti dalla Regione, può essere inquadrato, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in seguito a presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza.

Il personale predetto sarà inquadrato nei ruoli regionali entro i limiti d'organico, con il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica. Ai fini economici e di carriera gli sarà riconosciuta per intero l'anzianità maturata nella amministrazione dello Stato.

Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale che non presenterà, nel termine suddetto, domanda di inquadramento nel ruolo regionale sarà restituito all'amministrazione di appartenenza.

Art. 11.

Gli insegnanti elementari di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano assegnati, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche della Regione, sono inquadrati nel ruolo dei segretari a decorrere dalla data di inizio dell'anno scolastico 1977-78.

Agli insegnanti elementari inquadrati nel ruolo dei segretari sarà riconosciuta per intero, ai fini economici e di carriera, la anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Agli stessi sarà assegnata la sede nella quale presteranno servizio al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale.

Art. 12.

I coadiutori di ruolo dipendenti regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio effettivo presso una scuola coordinata dell'istituto professionale regionale, possono essere inquadrati nel ruolo dei segretari qualora ne abbiano svolto di fatto le funzioni da almeno cinque anni consecutivamente. L'inquadramento sarà disposto, in via straordinaria e a domanda, previo accertamento della idoneità professionale a mezzo di esame-colloquio, anche prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio, purchè, nella qualifica di provenienza, l'interessato abbia conseguito, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione della terza classe di stipendio.

Al suddetto esame-colloquio possono partecipare inoltre, anche prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio, i coadiutori di ruolo dipendenti regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito l'attribuzione dell'ultima classe di stipendio nella qualifica di appartenenza e reggano da almeno 18 mesi continuativamente la segreteria di una scuola o istituto al quale, per legge, spetta un segretario.

Al personale di cui ai precedenti commi si applicano, ai fini della determinazione del trattamento economico e del successivo sviluppo della carriera, le norme regionali concernenti la progressione giuridica ed economica in carriera. La assegnazione della sede sarà disposta, secondo l'ordine della anzianità complessiva di ruolo, tra quelle disponibili alla data di inquadramento.

Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti dalla giunta regionale su documentata istanza, da prodursi dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente all'esito dell'accertamento della idoneità professionale e con precedenza rispetto ai concorsi da effettuare nel termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 10.

Art. 13.

Nel primo concorso a posti di segretario, indetto in applicazione della presente legge, il cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservato ai coadiutori di ruolo dipendenti regionali in possesso dei requisiti di ammissione al concorso stesso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio effettivo da almeno sei mesi presso una segreteria scolastica.

Art. 14.

Nei posti di coadiutore, disponibili dopo l'inquadramento del personale di ruolo e del personale di cui all'art. 12, saranno inquadrati in via straordinaria e a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati non di ruolo in servizio presso le segreterie delle direzioni didattiche e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria dipendenti dalla Regione, in possesso di tutti i requisiti prescritti per la copertura del posto, ad eccezione del limite massimo di età, che, alla data predetta, svolgano le relative mansioni ininterrottamente da data non posteriore al 31 ottobre 1975.

Le domande di inquadramento in ruolo, corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Il personale ausiliario di ruolo dipendente dal comune di Aosta che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta effettivo servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1977 presso l'istituto magistrale di Aosta, potrà essere collocato, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale dei bidelli con effetto dalla data di ricezione della domanda di inquadramento.

Al personale suddetto sarà riconosciuto, ai fini dello sviluppo della carriera e della determinazione del trattamento economico, l'intero servizio di ruolo prestato nell'amministrazione di provenienza, maggiorato delle aliquote del servizio pre-ruolo riconosciuto ai sensi della legge regionale 15 maggio 1974, n. 14.

Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale che non presenterà, nel termine suddetto, domanda di inquadramento nel ruolo regionale sarà restituito alla amministrazione di appartenenza.

Art. 16.

Nei posti di bidello, disponibili dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli, potranno essere inquadrati in via straordinaria gli aspiranti che, avendo prestato servizio anche non continuo per almeno diciotto mesi complessivi nell'ultimo triennio presso le scuole secondarie dipendenti dalla Regione in qualità di ausiliari, a qualunque titolo assunti, ne faranno domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredandola della necessaria documentazione.

Per l'inquadramento in ruolo del personale suddetto si prescinde dal limite massimo di età, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per la copertura del posto.

Il personale ausiliario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio o abbia prestato servizio non di ruolo nelle scuole secondarie dipendenti dalla Regione compreso l'istituto magistrale di Aosta, per un periodo di tempo inferiore a quello indicato nel primo comma, ma non inferiore a tre mesi nell'ultimo biennio, potrà partecipare al primo concorso per posti di bidello, anche in deroga ai limiti di età.

Art. 17.

Per il personale proveniente dai ruoli dello Stato o di altra amministrazione, assunto e inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della presente legge, l'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e delle indennità per cessazione dal servizio, di cui agli articoli 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, decorrerà dalla data effettiva di assunzione e di inquadramento nei ruoli regionali.

Art. 18.

Per la copertura della maggiore spesa di L. 150.000.000 derivante alla Regione dalla applicazione della presente legge per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1977 sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977:

PARTE ENTRATA

*Variazioni in aumento*:

Cap. 105. — Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*), del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 . . L. 137.000.000

PARTE SPESA

*Variazioni in diminuzione*:

Cap. 6100. — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante . . . . . . . . . . . L. 13.000.000

*Variazioni in aumento*:

Cap. 5940. — La cui denominazione è così modificata: « Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole regionali di ogni ordine e grado » . . . . L. 150.000.000

Art. 19.

Per l'anno 1978 e successivi la maggiore spesa corrente derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue L. 470.000.000, graverà sullo stanziamento corrispondente al capitolo 5940 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 e sarà finanziato con il normale incremento delle entrate tributarie della Regione di cui al cap. 105 del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio.

Le variazioni di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale e per le variazioni di organico disposte ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della presente legge, sono approvate, a decorrere dall'anno 1978, con la legge di bilancio.

Art. 20.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale regionale.

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge con essa comunque incompatibili.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 ottobre 1977

ANDRIONE

---

TABELLA ALLEGATO *A*

I. — ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DEI CIRCOLI DIDATTICI DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Segretari: 1 per circolo.
Coadiutori:

— sino a 20 classi;
1 da 21 a 40 classi;
2 da 41 a 65 classi;
3 da 66 a 90 classi;
4 da 91 a 120 classi.

II. — ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Segretari: 1 per scuola o istituto.
Segretari aggiunti:

— sino a 24 classi;
1 oltre 24 classi.

Le classi a funzionamento serale e quelle delle succursali delle sezioni staccate e delle scuole coordinate concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l'organico è determinato.

Per l'istituto professionale regionale il numero dei segretari aggiunti è aumentato di una unità, in considerazione che l'istituto comprende più specializzazioni. I segretari aggiunti saranno assegnati alle scuole coordinate secondo le maggiori esigenze di queste ultime.

Coadiutori:

1 sino a 8 classi;
2 da 9 a 16 classi;
3 da 17 a 32 classi;
4 da 33 a 40 classi;
oltre le 40 classi, un coadiutore in più ogni 10 classi.

Le classi a funzionamento serale e quelle delle succursali e delle sezioni staccate concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l'organico è determinato.

Le scuole coordinate dell'istituto professionale regionale sono considerate entità distinte.

Aiutanti tecnici:

1 per scuola o istituto, escluso l'istituto professionale regionale; un secondo aiutante tecnico è assegnato a partire dalla venticinquesima classe (in via sperimentale, sino a diversa disposizione, sarà assegnato un aiutante tecnico alle scuole medie con almeno 15 classi funzionanti nella sede).

Magazziniere:

1 per istituto tecnico industriale e per ciascuna scuola coordinata di istituto professionale con sezione industriale.

Bidelli:

2 sino a 5 classi;
3 da 6 a 8 classi;
4 da 9 a 12 classi;
5 da 13 a 16 classi;
6 da 17 a 20 classi;
7 da 21 a 24 classi;
8 da 25 a 28 classi;
9 da 29 a 32 classi;
10 da 33 a 36 classi;
11 da 37 a 40 classi;
12 da 41 a 44 classi.

Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l'organico è determinato. Ai fini della determinazione dell'organico le succursali, le sezioni staccate e le scuole coordinate sono considerate entità distinte.

Quando la superficie complessiva occupata dalla scuola, istituto, sezione staccata, scuola coordinata o succursale — esclusa la palestra — supera il limite di 300 mq per ogni bidello, il numero dei bidelli è aumentato di una unità per ogni 600 mq di superficie eccedente o frazione non inferiore a 150 mq.

Nell'istituto professionale regionale il numero dei bidelli aumenta di una unità per ciascuna scuola coordinata con sezione industriale.

Nelle scuole fornite di palestra il numero dei bidelli è aumentato di una unità fino a 18 classi, di due unità oltre le 18 classi. Quando la palestra è comune a più scuole le rispettive classi si sommano ed i bidelli sono assegnati alla scuola da cui la palestra dipende.

---

TABELLA ALLEGATO *B*

TABELLA DI SVILUPPO DELLA CARRIERA ECONOMICA A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE SCOLASTICO NON DOCENTE.

*Tabella* 1. — RUOLO DEI SEGRETARI

*Sviluppo del ruolo aperto*

| Stipendi annui lordi | Numero anni |
|---|---|
| 3.800.000 | dopo 20 anni |
| 3.330.000 | dopo 16 anni |
| 2.830.000 | dopo 12 anni |
| 2.450.000 | dopo 8 anni |
| 2.120.000 | dopo 4 anni |
| 1.830.000 | iniziale |

*Tabella* 2. — RUOLO DEI COADIUTORI, RUOLO DEGLI AIUTANTI TECNICI E RUOLO DEI MAGAZZINIERI

*Sviluppo del ruolo aperto*

| Stipendi annui lordi | Numero anni |
|---|---|
| 2.790.000 | dopo 20 anni |
| 2.420.000 | dopo 16 anni |
| 2.050.000 | dopo 12 anni |
| 1.770.000 | dopo 8 anni |
| 1.530.000 | dopo 4 anni |
| 1.300.000 | iniziale |

*Tabella* 3. — RUOLO DEI BIDELLI

*Sviluppo del ruolo aperto*

| Stipendi annui lordi | Numero anni |
|---|---|
| 2.230.000 | dopo 16 anni |
| 1.890.000 | dopo 12 anni |
| 1.630.000 | dopo 8 anni |
| 1.410.000 | dopo 4 anni |
| 1.220.000 | iniziale |

### AVVISO DI RETTIFICA

L'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 53, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 9 del 9 settembre 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 301 del 4 novembre 1977, è sostituito con gli articoli seguenti:

Art. 4. — (*Oneri finanziari*). — Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per progettazione, opere di ristrutturazione muraria, impianti, attrezzature, apparecchiature tecnico-sanitarie ed arredi, valutati in complessive lire cinquecentomilioni, si provvede con i fondi assegnati alla regione Valle d'Aosta dallo Stato, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, iscritti al cap. 157 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e conservati a residuo.

Le spese di cui al comma precedente graveranno sul residuo passivo n. 1625.

Art. 5. — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

(13728)

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1977, n. 68.

**Istituzione dell'elenco regionale degli operatori della formazione professionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di rispondere ai criteri di flessibilità e di favorire la mobilità del personale in rapporto alle esigenze del servizio di formazione professionale i soggetti diversi dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, i quali svolgono corsi di formazione professionale totalmente finanziati in base all'art. 5 della stessa legge, devono trasmettere alla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

*a*) l'elenco del personale insegnante addetto allo svolgimento dell'attività della regione Toscana in possesso dei requisiti di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 35, in servizio alla data del 30 settembre 1976 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, limitatamente agli enti locali, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato purché con attività effettivamente prestata superiore a cinque mesi nell'anno formativo 1975-76;

*b*) l'elenco del personale non insegnante che, alla suddetta data del 30 settembre 1976, prestava servizio nelle stesse attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con un orario settimanale di lavoro non inferiore a 18 ore settimanali.

Tale obbligo sussiste anche per gli enti delegati relativamente al personale a tempo determinato purché con attività effettivamente prestata superiore a cinque mesi nell'anno formativo 1976-77, nonché per gli enti di formazione professionale che hanno svolto nell'anno formativo 1976-77 corsi finanziati dalla regione Toscana o dal Ministero del lavoro con il concorso del fondo sociale europeo.

Art. 2.

I dati risultanti dalle comunicazioni di cui al precedente art. 1 sono riportati in un elenco regionale, distinto per enti, gruppi e discipline d'insegnamento o mansioni specifiche svolte istituito con deliberazione della giunta regionale previo accertamento dei requisiti previsti, sentita una commissione così composta:

*a*) un membro della giunta regionale che la presiede;

*b*) un rappresentante di ciascuno degli enti delegati ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6;

*c*) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi che attraverso i propri enti hanno svolto attività di formazione professionale finanziata dalla regione Toscana ai sensi della legge 12 febbraio 1967, n. 36;

*d*) un rappresentante delle organizzazioni a dimensione regionale aventi carattere federativo di soggetti diversi dagli enti delegati che svolgono attività di formazione professionale finanziata dalla regione Toscana;

*e*) tre rappresentanti dei sindacati degli operatori della formazione professionale.

Ai componenti la commissione è attribuita una indennità per ogni seduta fino ad un massimo di sei sedute all'anno, nella misura di L. 10.000. Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la giunta regionale sulla base dei prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione.

Art. 3.

Gli enti delegati e i soggetti che svolgono corsi di formazione professionale totalmente finanziati ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, per nuove esigenze relative alla funzionalità dei corsi o per eventuali necessarie sostituzioni di personale in servizio nella formazione professionale prima di provvedere alla utilizzazione del nuovo personale dovranno accertare la disponibilità nell'elenco istituito con la presente legge del personale occorrente indicato nominativamente per discipline di insegnamento o mansioni specifiche e quindi assicurarsene le prestazioni o attraverso le convenzioni previste dall'art. 20, secondo comma, lettera *d*), della citata legge regionale n. 6 o provvedendo alla assunzione dello stesso secondo le norme vigenti in materia di collocamento.

Art. 4.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, per il finanziamento totale dei corsi devono contenere anche l'elenco del personale dipendente da impegnare nella attività formativa, nonché indicare le esigenze relative alla funzionalità dei corsi che non può essere soddisfatta con detto personale.

I dati risultanti dalle comunicazioni di cui al precedente comma saranno trasmessi a cura degli enti delegati al dipartimento istruzione e cultura della giunta regionale il quale provvederà alle necessarie comunicazioni in relazione agli obblighi di cui al precedente art. 3.

Il personale insegnante e non insegnante, per il quale è stata iniziata la procedura per l'accertamento delle disponibilità stabilite dal precedente art. 3, è automaticamente sospeso dall'elenco regionale in attesa del perfezionamento degli atti; nel caso in cui il soggetto, dal quale il personale interessato dipende, comunichi che tale procedura si è conclusa con esito negativo, la giunta regionale, sentita la commissione di cui al precedente art. 2, delibera di considerare d'ufficio l'interessato sospeso, per l'intero anno formativo in corso, dall'iscrizione all'elenco regionale.

Art. 5.

Il personale compreso nell'elenco di cui all'art. 2 eventualmente disponibile dopo la conclusione delle operazioni di cui all'art. 3 potrà essere impegnato sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale sentita la commissione di cui all'art. 2:

*a*) nella partecipazione ai corsi di riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale al fine del reinserimento in attività di sostegno di tutto il sistema formativo per assicurargli un profondo rinnovamento qualitativo;

*b*) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione e nello svolgimento di attività formative direttamente gestite dall'ente delegato attraverso convenzioni previste dall'art. 20, lettera *d*), della legge regionale 17 gennaio 1975, n. 6.

Art. 6.

Nella determinazione dei costi di organizzazione dei corsi totalmente finanziati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, per la parte che riguarda le spese per il

personale insegnante e non insegnante, è ammesso al finanziamento solo la spesa che si riferisce al personale compreso nell'elenco istituito in base all'art. 2 della presente legge.

Il finanziamento per altro personale è ammesso solo quando il soggetto richiedente ha dovuto ricorrere ad assunzioni nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3.

Art. 7.

Alle organizzazioni indicate alle lettere *c*) e *d*) del primo comma del precedente art. 2, la Regione concede contributi, fino all'anno successivo all'entrata in vigore della legge quadro statale sulla formazione professionale e comunque non oltre il 1979, per il perseguimento delle seguenti finalità:

*a*) raccolta ed elaborazione degli elementi conoscitivi sulle problematiche connesse alla qualificazione dei lavoratori ed al collegamento tra processi produttivi, mercato del lavoro e formazione professionale;

*b*) coordinamento di tutte le attività di formazione professionale gestite da enti di emanazione delle stesse organizzazioni;

*c*) sostegno della sperimentazione della ricerca ed applicazione delle innovazioni educative e di elaborazione del materiale tecnico-didattico per favorire il diretto inserimento nei processi produttivi dei lavoratori frequentanti corsi di formazione professionale.

Art. 8.

Le organizzazioni che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 7 devono inoltrare alla giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno apposita domanda corredata da una dettagliata relazione illustrativa delle destinazione dei contributi suddetti distinta per ogni categoria di cui al precedente articolo.

Entro lo stesso termine dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi deve essere rimesso alla giunta regionale analitica rendicontazione dell'impiego dei contributi.

Nel primo anno di applicazione di adempimenti di cui al primo comma devono essere attuati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il consiglio regionale con propria deliberazione, adottata su proposta della giunta, provvederà alla assegnazione dei contributi.

Art. 9.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1977, la spesa di L. 320.000.000 cui si fa fronte con i fondi di cui al cap. 12300 del bilancio del corrente esercizio che viene istituito con il successivo articolo.

Alle spese derivanti dal funzionamento della commissione prevista dall'art. 2 della presente legge, valutata per l'anno 1977 in L. 1.000.000, si fa fronte con i fondi di cui al cap. 06300 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 10.

Agli stati di previsione e di competenza e di cassa della parte « Spesa » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

*In diminuzione*:

Cap. 71000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 320.000.000

*Di nuova istituzione*:

Cap. 12500. — Contributi alle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 della legge regionale 1° settembre 1977 n. 68) (art. 7 della legge regionale 1° settembre 1977, n. 68) L. 320.000.000

**Art. 11.**

L'onere derivante dall'attuazione degli interventi, di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge, per gli anni successivi e fino al termine indicato all'art. 7, sarà determinato dalla legge di bilancio in misura comunque non superiore al settanta per cento dello stanziamento previsto per il 1977.

La spesa di cui al secondo comma dell'art. 9 della presente legge, per gli anni successivi e fino al termine indicato all'art. 7, sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 12.

Sono abrogate le norme contenute nella legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, incompatibili con la presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1977

LAGORIO

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 24 agosto 1977*).

---

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1977, **n. 69.**

**Modifiche alla legge regionale n. 71 del 7 luglio 1975 - Interventi per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo capoverso dell'art. 17 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, è così modificato:

« Gli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 1977, sono determinati con le relative leggi di bilancio, e saranno ripartiti tra i comuni e i consorzi di cui all'art. 13 con le seguenti modalità: ».

Art. 2.

Il primo capoverso dell'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, è così modificato:

« Gli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 1977, sono determinati con le relative leggi di bilancio e saranno ripartiti tra i comuni ed i consorzi di cui all'art. 13 con le seguenti modalità: ».

Art. 3.

Il primo capoverso dell'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, è così modificato:

« Gli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi di cui all'art. 4 della presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 1977, sono determinati con le relative leggi di bilancio e saranno ripartiti tra le province ed i consorzi di cui all'art. 13 con le seguenti modalità: ».

Art. 4.

L'art. 26 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Gli oneri finanziari aggiuntivi di finanziamento previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, a partire dall'anno finanziario 1977 sono stabiliti con le relative leggi di bilancio in una quota comunque non superiore al 10 per cento del finanziamento complessivo previsto per ciascun anno finanziario.

La giunta regionale, previo accordo con gli enti delegati secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sottopone annualmente all'approvazione del consiglio regionale il piano di ripartizione delle somme di cui al precedente comma e la determinazione del contingente del personale da comandare agli enti medesimi per l'esercizio delle funzioni delegate. ».

Art 5.

Gli articoli 27 e 28 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, sono soppressi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regioone Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1977

LAGORIO

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 agosto 1977*).

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1977, n. **70.**

**Integrazione del finanziamento della legge regionale numero 15/76 - Interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 9 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di L. 1.090.000.000 prevista dall'art. 27 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, è elevata per l'anno 1977 a L. 2.390.000.000.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di cui al precedente articolo si fa fronte con i fondi disponibili al cap. 26100 che, per analogo importo, si finanzia con la seguente variazione agli stati di previsione di competenza e di cassa del bilancio del corrente esercizio.

| | Competenza | Cassa |
|---|---|---|
| *In diminuzione*: | | |
| Oneri non ripartibili - Fondi globali. | | |
| Cap. 71100. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . . . . . . . | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |
| Totale in diminuzione . . . | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |

| | Competenza | Cassa |
|---|---|---|
| *In aumento*: | | |
| Spese correnti - Interventi di programma. | | |
| 2. *Obiettivo* - promozione della salute. | | |
| 2.1. - Piano per lo sviluppo delle attività e dei servizi sanitari e sociali territoriali. | | |
| 2.1.5. - Programma di interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali. | | |
| Cap. 26100. — Contributi alle spese per i centri di vacanza per le funzioni dei comuni (art. 27 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15) . . . . . . | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |
| Totale in aumento . . . | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |

Art. 3.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1977, il consiglio regionale può utilizzare i fondi di cui all'art. 27 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, anche per integrare le assegnazioni già disposte per soggiorni di vacanza per minori realizzati nell'anno 1976.

Art. 4.

La dizione del cap. 26400 del bilancio di previsione 1977 è così modificata:

« Assegnazioni integrative per interventi straordinari ed urgenti nell'ambito delle funzioni delegate (art. 23-*bis* della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15) ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 1° settembre 1977

LAGORIO

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 26 agosto 1977*).

**(12066)**

**AVVISO DI RETTIFICA**

Alla legge regionale 5 luglio 1977, n. 39, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 37 del 12 luglio 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 del 22 settembre 1977, deve essere apportata la seguente rettifica:

all'art. 1, ultima riga, dove è scritto: « ... legge regionale 27 *gennaio* 1975, n. 18. », leggasi: « ... legge regionale 27 *febbraio* 1975, n. 18. ».

**(13118)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780360)